nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020. "Interventi di ricostruzione nel Comune di Ussita".

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, e successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201.

**Viste** le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**Visto** il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di seguito denominato "decreto-legge n. 189 del 2016";

Visto l'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita "All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente: «4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021». Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114";

**Vista** la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*", pubblicata sul S.O. n. 62 della G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma

1



Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

4, del decreto-legge n. 189 del 2016 è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'articolo 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o più interventi;

**Visto** l'articolo 6 del citato decreto legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;

**Vista** l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n.106 del 17 settembre 2020;

Visto in particolare l'articolo 4 della richiamata ordinanza n.115 del 2021;

Vista l'ordinanza n.110 del 21 novembre 2020 recante "Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120", come modificata con ordinanza n.114 del 9 aprile 2021;



nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

**Visti** il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3 e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

#### Considerato che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 "Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo articolo 2; d) individua il subcommissario competente, ai sensi del successivo articolo 4 della presente ordinanza";
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, "Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i Presidenti di Regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo articolo 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di "ordinanza speciale ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020" e avrà una propria numerazione";
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, "Fermo restando quanto previsto all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti di Regione e su proposta dei Sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all'articolo 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive



nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

## 2014/24/UE e 2014/25/UE";

- ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, "Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori";
- ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, "Le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'articolo 1, che hanno carattere di specialità";
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, "al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario può disporre, con l'ordinanza di cui all'articolo 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'articolo 1 è altresì possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonché individuare le modalità di coinvolgimento dei soggetti proprietari";
- ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 "con le ordinanze commissariali in deroga è determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate";

- ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, "con le ordinanze di cui all'articolo 1 è altresì possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'articolo 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale";

#### Viste:

- l'ordinanza n.109 del 23 dicembre 2020 recante "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica";
- l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante "Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA e con Fintecna S.p.a per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria";

**Vista** la "Circolare interpretativa di particolari questioni relative alla ricostruzione pubblica e privata, anche con riferimento al decreto di "Semplificazione" 76/2020", prot. CGRTS 0002594 del 27 gennaio 2021 e, in particolare, il paragrafo 2;

Visto il Protocollo di intesa tra il Commissario Straordinario del Governo per il sisma 2016, l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga per la definizione di forme di collaborazione e iniziative comuni, approvato con decreto commissariale n. 271 del 21 giugno 2021, e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, (Le Parti convengono sull'opportunità di attuare le misure di semplificazione amministrativa previste dall'ordinanza commissariale n. 114 del 9 aprile 2021 e, in particolare, dall'art. 1, commi 3, 4 e 5 della predetta ordinanza) e 3 (*Interventi per il ripristino e valorizzazione delle strutture di fruizione dei Parchi*);

Vista l'ordinanza n.114 del 9 aprile 2021, in particolare gli articoli 1, commi 3 e 5, 2 e 3;

Vista la nota del 23/05/2021 prot. n. 5697 del Sindaco di Ussita e relativo allegato, con cui è stata

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

richiesta l'immediata attivazione dei poteri speciali con riguardo agli interventi di ricostruzione degli immobili oggetto della presente ordinanza, sulla base della documentazione necessaria a valutare la capacità organizzativa dell'ente in relazione alle funzioni di soggetto attuatore, la definizione di spesa degli interventi, i cronoprogrammi relativi alle procedure e alla fasi di progettazione e realizzazione dei singoli interventi, l'evidenza del quadro esigenziale e conseguente proposta di misure derogatorie finalizzate a comprimere il ciclo di esecuzione degli interventi;

**Vista** la delibera del consiglio comunale n. 25 del 24/05/2021 con la quale il Comune di Ussita ha espresso i seguenti indirizzi operativi per la realizzazione degli interventi di ricostruzione:

- rifunzionalizzazione della ex caserma dei Carabinieri e sua destinazione a nuova sede della casa comunale, con destinazione della vecchia sede storica, all'esito degli interventi di restauro, a museo civico e centro culturale;
- destinazione della sede provvisoria degli uffici comunali in via delle centraline idroelettriche, una volta che gli stessi saranno accolti nella loro sede definitiva, per l'insediamento di nuove attività economiche anche allo scopo di un ulteriore rilancio economico del territorio;
- conferma della destinazione urbanistica ad attività turistico-ricettiva dell'area di sedime del complesso "Ex Eca", con immediata e temporanea destinazione della predetta area a funzioni di "piastra tecnologica" per l'insediamento di un campo base da destinarsi all'ospitalità degli addetti ai lavori impegnati nella ricostruzione di Ussita e dei comuni limitrofi e sua destinazione definitiva, a conclusione dei lavori di ricostruzione, ad area per strutture ricettive all'aperto, quali villaggio turistico, campeggio, area attrezzata per la sosta e il soggiorno di roulotte, camper, case mobili, etc.;
- cambio della destinazione urbanistica dell'area, compatibilmente con l'opera pubblica di natura tecnologica, per delocalizzazione della Cabina A190 di trasformazione MT/BT e distribuzione in loc. Frontignano Pian dell'Arco;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli Uffici del Comune di Ussita e dalla struttura del Sub-Commissario come risultante dalla relazione del sub Commissario (Allegato n.1 alla presente Ordinanza), che esamina la priorità delle opere segnalate dall'amministrazione comunale e prende atto della spesa complessiva di intervento, con la collaborazione dell'USR Marche, opera la ricognizione delle opere pubbliche il cui ripristino in termini di criticità ed urgenza è tale da renderle prioritarie nell'ambito della programmazione delle attività di ricostruzione del territorio, e traccia il quadro

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

derogatorio idoneo a sopperire alle criticità e urgenze, a ridurre i tempi di attuazione degli interventi, a regolare l'avanzamento delle attività e l'assegnazione delle risorse finanziarie;

**Considerato** che dalla suddetta relazione emerge il seguente quadro complessivo degli interventi prioritari e urgenti, che presentano profili di particolare criticità:

- a) Recupero e restauro del cimitero monumentale di Castelmurato in Castelfantellino e consolidamento versante;
- b) Indagini, prove e studi di fattibilità delle alternative progettuali per ripristino delle condutture di adduzione dell'acqua alle centrali idroelettriche che della rete elettrica comunale (linee di MT e cabine di trasformazione);
- c) Spostamento delle cabine di trasformazione elettrica situate a Cuore di Sorbo e a Frontignano Pian dell'Arco;
- d) Ricostruzione ex caserma dei carabinieri e sua riconversione in sede comunale;
- e) Realizzazione piastra tecnologica per insediamento campo base da destinarsi all'ospitalità degli addetti ai lavori nell'area del complesso Ex Eca;
- f) Realizzazione dei sottoservizi e dei muri di sostegno dei nuclei storici di Casali, Capoluogo-Fondovalle, San Placido, Sant'Eusebio e Vallestretta;
- g) Interventi in alta quota a Frontignano: rifugio Cristo delle Nevi, rifugio del Cornaccione, centro funzionale Saliere.

**Considerato** che tutti gli interventi sopra indicati presentano i requisiti e i presupposti di urgenza e di particolare criticità previsti dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'ordinanza n. 110 del 2020, per i seguenti profili:

- a) Ripristino della funzionalità pubblica: ruolo delle opere rispetto alla funzionalità pubblica, intesa sia in termini di servizi ai cittadini, alle imprese e alle istituzioni più in generale, sia in termini di superamento dei connessi disservizi, sia in relazione al valore identitario degli immobili interessati dagli interventi e al recupero della perdita economica correlata;
- b) aggravamento dello stato di malfunzionamento degli impianti di produzione di energia idroelettrica (tre centrali idroelettriche e relative infrastrutture di adduzione dell'acqua alle turbine, apparecchiature e annessi elettrodotti esistenti), che costituiscono un *unicum* nel panorama della ricostruzione dell'area del Cratere e pongono peculiari specificità progettuali e di realizzazione dei conseguenti interventi, per

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

i quali occorre definire un percorso progettuale e di ripristino che possa risolvere le problematiche di

sicurezza e funzionalità di impianti di particolare complessità; allo stato tali impianti funzionano in modo

discontinuo e con gravi perdite economiche per l'amministrazione comunale, che beneficia di

significativi introiti derivanti dalla vendita di energia, cruciali per il suo sostentamento;

c) salvaguardia del valore culturale e paesaggistico: la tutela del patrimonio culturale, artistico e

paesaggistico costituisce una funzione in sé prioritaria e urgente, che va perseguita con ogni sforzo sia

nel caso di interventi su edifici dichiarati di interesse culturale che di vincoli di natura indiretta; in

particolare il caso del cimitero di Ussita di Castelmurato aggiunge al valore architettonico, quello della

memoria, dell'identità, della stratificazione storica e della memoria dei defunti;

d) rilancio dell'attrattività turistica del borgo antico di Ussita, rinomata meta turistica nelle Marche,

caratterizzata da una vivace attività di promozione culturale, con spettacoli, mostre temporanee e altre

iniziative culturali, con significative ricadute positive sull'economia locale, per le strutture ricettive e

della ristorazione, nonché per l'artigianato e la produzione enogastronomica del territorio;

e) propedeuticità nella ricostruzione: alcuni interventi di ricostruzione pubblica sono prodromici alla

realizzazione di altri interventi di ricostruzione pubblica e privata; è il caso degli interventi sulle linee

elettriche e sui sottoservizi, prodomici all'agibilità delle abitazioni, ma anche quello dell'ex ECA con il

quale l'amministrazione intende creare una spinta propulsiva all'ospitalità degli operatori economici

impegnati nella ricostruzione;

f) valore simbolico per la comunità: alcune opere rappresentano un riferimento per la comunità, un

sistema spaziale sicuro dove la comunità trova la sua identità nell'intima frequentazione di quei luoghi.

E' il caso della ricostruzione della caserma dei carabinieri che sarà rifunzionalizzata per usi pubblici

strategici, uffici del Comune e centro di protezione civile;

Considerato, in particolare, che per l'intervento di restauro e ricostruzione del civico cimitero di

Castelmurato, in considerazione del fatto che le macerie dei crolli non sono ancora state rimosse, occorre

prevedere la programmazione dell'intervento in tre fasi: la prima di messa in sicurezza demolizione,

rimozione, trasporto e avvio a recupero delle macerie, la seconda di progettazione nel nuovo cimitero,

la terza l'esecuzione dei lavori;

Considerato che è necessario coinvolgere nell'espletamento della prima fase la Regione Marche, che

ha gestito in qualità di soggetto attuatore nel periodo emergenziale per conto del Dipartimento di

8

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Protezione Civile gli interventi di demolizione, rimozione e trasporto delle macerie pubbliche, sicché risulta particolarmente opportuno individuare per la prima fase di tale intervento, quale soggetto attuatore, la Regione Marche, sia per quanto concerne la rimozione delle macerie che riguardo alla messa in sicurezza dei manufatti, approvvigionando materie e risorse con propria autonomia, restando invece onere del Comune di Ussita gestire il ciclo del progetto di esecuzione dell'opera pubblica, nella seconda e terza fase, come definito dalla normativa pubblicistica;

Considerato che la prima fase dell'intervento concernente il cimitero monumentale di Castelmurato riveste carattere di estrema e improcrastinabile urgenza, sia per le ragioni oggettive più nel dettaglio illustrate nell'allegata relazione tecnica, sia perché propedeutica e condizionante l'avvio delle successive fase di ricostruzione, sicché si rende necessario consentire al soggetto attuatore di procedere senza indugio avvalendosi di quanto previsto dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 art. 28 ed in via residuale, qualora si rendesse necessario, ricorrendo mediante affidamento diretto dei necessari interventi. L'attuazione degli interventi può avvenire in deroga alle previsioni del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (recante *Approvazione del regolamento di polizia mortuaria*) e le norme tecniche delle costruzioni NTC2018 sono applicate come linee guida non cogenti;

Considerato che, avuto riguardo in special modo agli interventi propedeutici alla ricostruzione dei nuclei storici di Casali, Capoluogo-Fondovalle, San Placido, Sant'Eusebio, Vallestretta, occorre coordinare in modo razionale e funzionale, anche mediante un adeguato cronoprogramma degli interventi, le opere e i lavori pubblici di ricostruzione e di consolidamento dei muri di sostegno e dei sottoservizi con l'avvio dei lavori di ricostruzione privata;

Considerato che l'articolo 48 del decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, in corso di conversione, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, consente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis, 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016; Considerato che la realizzazione dei sottoservizi e dei muri di sostegno propedeutici alla ricostruzione dei nuclei storici di Casali, Capoluogo-Fondovalle, San Placido, Sant'Eusebio, Vallestretta, nonché delle opere di urbanizzazione, delle manutenzioni e delle altre strutture propedeutiche alla ricostruzione



Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

pubblica e privata, sono di estrema urgenza, in particolare in quanto pregiudiziali all'avvio degli ulteriori interventi, ed è pertanto opportuno prevedere modalità di affidamento ed esecuzione accelerate e semplificate in analogia a quanto stabilito dall'articolo 48 del citato decreto legge n. 77 del 2021;

**Considerato** che, in relazione alle suddette criticità e urgenza degli interventi, si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato che tenga conto delle interrelazioni funzionali, che devono convergere in un approccio unitario che ne delinei il cronoprogramma, tracciando la durata temporale delle diverse fasi realizzative;

**Ritenuto,** per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 in quanto gli interventi di ricostruzione nel Comune di Ussita, sopra indicati, si qualificano come opere e lavori urgenti e di particolare criticità; **Considerato** che sono inseriti nell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 i seguenti interventi, per gli importi di spesa indicati:

- recupero e restauro del cimitero monumentale di Castelmurato (intervento riportato nell'ordinanza n. 109 del 2020 con la dicitura "*Delocalizzazione cimitero di Castel Fantellino*") per un importo complessivo di euro 2.245.280,56;

- ricostruzione rifugio Cristo delle Nevi per un importo complessivo di euro 453.757,68;

- ricostruzione rifugio del Cornaccione per un importo complessivo di euro 800.000,00;

- ricostruzione centro funzionale Saliere per un importo complessivo di euro 649.989,21;

Considerato che dall'istruttoria compiuta dall'USR Marche e dalla Struttura commissariale è emersa, al fine di realizzare compiutamente le opere e gli interventi in esame, l'esigenza di modificare e integrare gli importi previsionali di spesa di cui all'ordinanza n. 109 del 2020 secondo i seguenti importi stimati, fermo restando che l'importo definitivo sarà stabilito dal progetto, come approvato nel livello di progettazione previsto per ciascun intervento:

- recupero e restauro del cimitero monumentale di Castelmurato per un importo complessivo di euro 8.550.000,00;

- ricostruzione rifugio Cristo delle Nevi per un importo invariato dalla ordinanza n. 109 del 2020;

- ricostruzione rifugio del Cornaccione per un importo invariato dalla ordinanza n. 109 del 2020;

- ricostruzione centro funzionale Saliere per un importo invariato dalla ordinanza n. 109 del 2020;

Considerato che dall'istruttoria di cui sopra è altresì emersa la necessità di realizzare altri interventi non

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

compresi nell'allegato 1 all'ordinanza n. 109 del 2020 e, in particolare:

- Indagini, prove e studi di fattibilità delle alternative progettuali per ripristino delle condutture di adduzione dell'acqua alle centrali idroelettriche che della rete elettrica comunale (linee di MT e cabine di trasformazione) per un importo complessivo di euro 200.000,00;

- Spostamento delle cabine di distribuzione elettrica a Cuore di Sorbo e a Frontignano Pian dell'Arco per un importo complessivo di euro 595.000,00;

- Ricostruzione ex Caserma dei Carabinieri e sua rifunzionalizzazione in sede comunale per un importo complessivo di euro 2.440.000,00;

- Realizzazione piastra tecnologica per insediamento campo base da destinarsi all'ospitalità delle maestranze nell'area del Complesso Ex Eca per un importo complessivo di euro 1.200.000,00;

- Realizzazione delle opere di urbanizzazione (sottoservizi e muri di sostegno) dei nuclei storici di Casali, Capoluogo-Fondovalle, San Placido, Sant'Eusebio e Vallestretta per un importo complessivo di euro 5.124.640,00;

**Considerato**, per quanto sopra, che per la realizzazione degli interventi è stimato un importo complessivo pari a euro 18.109.640,00 di cui euro 4.149.007,45 trova copertura nelle somme stanziate per tali interventi dall'ordinanza n. 109 del 2020;

**Considerato** che sulla base della citata istruttoria occorre adottare misure straordinarie di semplificazione delle procedure per garantire efficienza, efficacia e speditezza al complessivo intervento di ricostruzione, improntato ai principi di i fini della messa in sicurezza degli edifici e del territorio, della sostenibilità ambientale, dell'efficientamento energetico, della qualità architettonica e della tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e del paesaggio;

**Considerato** altresì che il Commissario straordinario, nell'ambito della ricostruzione pubblica, di cui all'articolo 14 e seguenti del decreto Sisma, prevede programmi di interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati che saranno oggetto di ricostruzione, di cui è prevista la totale demolizione ai fini della ricostruzione, nonché gli interventi di demolizione volontaria ove ammissibili;

**Ritenuto** che gli interventi di ricostruzione comprendono anche i casi di delocalizzazione degli edifici o di cessione volontaria, previo indennizzo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 del d.P.R. 8 giugno 2001, n.327, ove ne sussistano i presupposti;

Considerato che gli interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati nei centri storici dei comuni

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

maggiormente colpiti, e in particolare del comune di Ussita individuati ai sensi dell'ordinanza n. 101/2020, presentano i caratteri della "urgenza" e della "particolare criticità", ai sensi dell'art. 11, secondo comma del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, poiché riguardano un vasto complesso di interventi edilizi in un contesto di

cantiere disagevole e critico anche a causa della natura dei luoghi e delle macerie presenti;

**Considerato** che la demolizione e la rimozione delle macerie è necessaria in presenza di edifici pericolanti da demolire o per la presenza di macerie che rendono impediscono di fatto la ricostruzione;

**Considerato** che la demolizione e rimozione delle macerie interessa edifici in parte pubblici e in parte privati ed è pertanto necessario disciplinare gli aspetti relativi alle modalità di rimozione delle macerie coordinando le attività pubblica e privata;

Considerato che tali interventi risultano indispensabili e preliminari ai fini della ricostruzione del comune di Ussita e comportano necessariamente anche lo svolgimento delle attività di selezione, trattamento, e trasporto delle macerie e degli inerti edilizi nell'ambito della programmazione pubblica finalizzata allo stoccaggio e al riutilizzo di essi secondo i canoni dell'economia circolare, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge;

**Ritenuto**, altresì, anche alla luce dell'esperienza e dei risultati registrati negli anni trascorsi dal sisma ad oggi, che tali interventi non possano essere lasciati all'iniziativa e alla responsabilità dei singoli proprietari che, peraltro, dovrebbero intervenire in una prima fase solo ai fini della demolizione mentre, in una seconda fase, ossia in un tempo successivo, dovrebbero re-intervenire ai fini della ricostruzione, in tal modo determinandosi un notevole aggravio procedimentale, oltre che di costi e di tempi di esecuzione;

**Considerato**, inoltre, che gli interventi preliminari di demolizione riguardano anche gli edifici pubblici e gli edifici privati vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, compresi gli edifici di culto, i quali richiedono particolari misure ai fini della selezione e conservazione dei materiali oggetto di demolizione;

**Ritenuto** che tali indispensabili e preliminari interventi debbano qualificarsi in senso proprio come lavori pubblici anche ai fini di quanto previsto dagli art. 14 e seguenti del decreto legge n. 189 del 2016 e che dunque debbano essere finanziati con le risorse della contabilità speciale, ai sensi dell'art. 4 del predetto decreto legge n. 189 del 2016, sottraendo il relativo costo di demolizione dai contributi

12

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

riconosciuti nell'ambito della ricostruzione privata, con ciò realizzandosi un risparmio nell'ambito dell'economia di scala:

Considerato infine che gli interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati nei comuni maggiormente colpiti dal sisma sono finalizzati alla ricostruzione e che pertanto risulta necessario e opportuno un atto ricognitivo e di indirizzo degli edifici pubblici e privati soggetti a demolizione pubblica, da adottarsi da parte del competente Comune di Ussita, con delibera consiliare, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, anche al fine delle indicazioni di natura programmatica necessarie all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 2 della presente ordinanza; Considerato che tali interventi risultano indispensabili e preliminari ai fini della ricostruzione del comune di Ussita sia nel capoluogo che nelle frazioni e comportano necessariamente anche lo svolgimento delle attività di selezione, trattamento, e trasporto delle macerie e degli inerti edilizi nell'ambito della programmazione pubblica finalizzata allo stoccaggio e al riutilizzo di essi secondo i canoni dell'economia circolare, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge;

Considerato che la ricostruzione del centro storico di Ussita, in quanto finalizzata al ripristino delle componenti morfologiche e di figura che costituivano la sostanza della architettura della città, comporta implicazioni sul piano del diritto di proprietà ed urbanistico con riferimento alla rimozione delle macerie degli edifici privati, ricostituzione del tracciato viario, al ripristino delle volumetrie, delle sagome degli edifici, e pertanto si rende necessario disciplinare il coordinamento degli interventi e l'adozione di provvedimenti appropriati al fine di rispettare le tempistiche e l'effettività ed efficienza della ricostruzione anche privata, facendo prevalere le esigenze connesse al valore e al bene comune relativo al ripristino della città e alla sicurezza e salvaguardia della incolumità pubblica e privata, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate a tal fine;

**Ritenuto** di individuare, quale soggetto attuatore, la Regione Marche, limitatamente alla prima fase dell'intervento relativo alla ricostruzione e al restauro del cimitero di Castelmurato (messa in sicurezza, demolizione, rimozione, trasporto e avvio a recupero delle macerie);

**Ritenuto** di dover individuare il Comune di Ussita quale soggetto attuatore per tutti gli altri interventi di ricostruzione nel predetto Comune, ivi incluse le successive fasi (progettazione nel nuovo cimitero ed esecuzione dei lavori) dell'intervento di restauro e ricostruzione del civico cimitero di Castelmurato;

Ritenuto, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, di dover nominare, quale sub

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Commissario, l'Ing. Gianluca Loffredo in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;

Considerato che il Comune di Ussita attesta che negli ultimi anni ha gestito appalti di lavori per un importo pari a circa dieci milioni di euro con gestione di interventi analoghi in dimensione e tipologia a quelli da svolgere;

**Considerato** che il Comune di Ussita è organizzato con una apposita struttura organizzativa per la gestione degli appalti relativi all'emergenza e ricostruzione a seguito del sisma centro Italia e che tale struttura è composta da un numero di otto unità tecniche tra diplomati geometri e laureati architetti;

**Considerato** che il Comune di Ussita attesta di non aver riportato negli ultimi anni episodi riconducibili ad una cattiva gestione degli appalti pubblici (incompiute, soccombenza contenzioso, sanzioni, altro);

**Considerato** altresì che il personale in organico a tali strutture consente la gestione diretta dell'intervento da parte del Comune di Ussita, rendendosi necessario un limitato supporto di specifiche professionalità esterne di complemento;

**Ritenuto** pertanto che il Comune di Ussita presenti i necessari requisiti di capacità organizzativa e professionale per svolgere le funzioni di soggetto attuatore degli interventi in programma;

**Ritenuto** che, ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;

Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente anche procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attività di progettazione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'articolo 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e che tale attività, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestività;

Considerato che l'articolo 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'articolo 15 del decreto legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., di proporre al Vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinché il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;

Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 è stato approvato il Protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei Comuni delle quattro Regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;

**Considerato** che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

**Ritenuto** pertanto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari agli importi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

**Considerato** che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

**Considerato** che l'articolo 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino degli immobili del Comune di Ussita oggetto della presente ordinanza;

**Ritenuto,** pertanto, di derogare all'articolo 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quanto al numero di operatori economici da consultare, che trova ragion d'essere nel rispetto del principio di concorrenza e rotazione;

**Ritenuto** necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare agli articoli 95 comma 4 e 148 comma 6 del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla possibilità di

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

adottare, ove ritenuto opportuno, il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso anche sopra le soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2 bis del decreto legislativo n. 50 del 2016;

**Ritenuto** di derogare all'articolo 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo, ove ritenuto opportuno, di porre a base di gara il progetto definitivo o, in particolari casi individuati, quello di fattibilità tecnico economica;

Considerato necessario, al fine del più corretto coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneità degli stessi, prevedere la possibilità di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi;

**Considerato** che l'articolo 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, consente alle stazioni appaltanti di introdurre un limite al subappalto soltanto in ragione della particolare natura delle prestazioni oggetto di gara, e non pone limiti quantitativi al subappalto;

**Ritenuto** ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi di derogare le procedure di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, prevedendo che gli interventi costituiscano variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri siano acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di cui all'articolo 8 della presente ordinanza;

**Ritenuto** necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'articolo 6 del citato decreto legge n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina per gli interventi;

Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a più amministrazioni rende necessaria l'attivazione della conferenza dei servizi speciale di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la disciplina;

16

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

**Vista** l'attestazione della Direzione generale della Struttura commissariale circa la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale n. 6035 di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n.189 del 2016;

**Raggiunta** l'intesa nella cabina di coordinamento del 1 e del 12 luglio 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

**Visti** gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n.189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante.

#### **DISPONE**

#### Art. 1

## (Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza)

- 1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato come urgente e di particolare criticità il complesso degli interventi di ricostruzione e restauro degli immobili siti nel Comune di Ussita nel territorio della regione Marche, interessato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Gli interventi sono meglio descritti nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, contenente anche il cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e sono di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale:
- a) recupero e restauro del Cimitero monumentale di Castelmurato in Castelfantellino e consolidamento versante, per un importo complessivo di euro 8.550.000,00; CUP: C53D21001300001;
- b) indagini, prove e studi di fattibilità delle alternative progettuali per ripristino delle condutture di adduzione dell'acqua alle centrali idroelettriche che della rete elettrica comunale (linee di MT e cabine di trasformazione), per un importo complessivo di euro 200.000,00; CUP C57H21002480001 C57H21002490001;
- c) spostamento delle cabine di trasformazione elettrica situate a Cuore di Sorbo e a Frontignano Pian dell'Arco, per un importo complessivo di euro 595.000,00; CUP: C57H21002500001;

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

- d) ricostruzione ex caserma dei carabinieri e sua riconversione in sede comunale, per un importo complessivo di euro 2.440.000,00; CUP: C54E21000310001;
- e) realizzazione piastra tecnologica per insediamento campo base da destinarsi all'ospitalità degli addetti ai lavori nell'area del complesso Ex Eca, per un importo complessivo di euro 1.200.000,00; CUP: C53D21001260001;
- f) realizzazione dei sottoservizi e dei muri di sostegno dei nuclei storici di Casali, Capoluogo-Fondovalle, San Placido, Sant'Eusebio e Vallestretta, per un importo complessivo di euro 5.124.640,00; CUP: C57H21002510001;
- g) interventi in alta quota a Frontignano: rifugio Cristo delle Nevi, rifugio del Cornaccione, centro funzionale Saliere, per un importo complessivo di euro 1.903.726,89; CUP: C55D20000050002 CUP: C55D20000040002 CUP: C55D20000020002;
- **2.** Gli interventi di cui al comma 1 risultano essere di particolare urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub-Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con il Comune di Ussita:
- a) gli interventi e le opere inclusi nel programma integrato assumono un ruolo prioritario ai fini del ripristino della funzionalità pubblica, intesa sia in termini di servizi ai cittadini, alle imprese e alle istituzioni più in generale, sia in termini di superamento dei connessi disservizi, sia in relazione al valore identitario degli immobili interessati dagli interventi e al recupero della perdita economica correlata;
- b) l'aggravamento dello stato di malfunzionamento degli impianti di produzione di energia idroelettrica (centrali idroelettriche e annessi elettrodotti esistenti), che costituiscono un *unicum* nel panorama della ricostruzione dell'area del Cratere e pongono peculiari specificità progettuali e di realizzazione dei conseguenti interventi, impone l'esigenza di definire un percorso progettuale e di ripristino che possa risolvere le problematiche di sicurezza e funzionalità di impianti di particolare complessità; allo stato tali impianti funzionano in modo discontinuo e con gravi perdite economiche per l'amministrazione comunale, che beneficia di significativi introiti derivanti dalla vendita di energia, cruciali per il suo sostentamento:
- c) la salvaguardia del valore culturale e paesaggistico, in funzione di tutela del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, costituisce un obiettivo prioritario e urgente, che deve essere perseguito con ogni sforzo sia nel caso di interventi su edifici dichiarati di interesse culturale che di vincoli di natura

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

indiretta; in particolare il caso del cimitero di Ussita di Castelmurato aggiunge al valore architettonico, quello della memoria, dell'identità, della stratificazione storica e della memoria dei defunti;

- d) è urgente e improcrastinabile il rilancio dell'attrattività turistica del borgo antico di Ussita, rinomata meta turistica nelle Marche, caratterizzata da una vivace attività di promozione culturale, con spettacoli, mostre temporanee e altre iniziative culturali, con significative ricadute positive sull'economia locale, per le strutture ricettive e della ristorazione, nonché per l'artigianato e la produzione enogastronomica del territorio;
- e) alcuni interventi di ricostruzione pubblica sono prodromici alla realizzazione di altri interventi di ricostruzione pubblica e privata; è il caso degli interventi sulle linee elettriche e sui sottoservizi, prodromici all'agibilità delle abitazioni; un rilievo propedeutico rispetto al complessivo impegno volto alla ricostruzione è rivestito anche dall'intervento dell'ex ECA, con il quale l'amministrazione intende creare una spinta propulsiva all'ospitalità degli operatori economici impegnati nella ricostruzione; la propedeuticità di tali tipologie di interventi, la cui realizzazione condiziona lo svolgimento della ricostruzione privata, li rende naturalmente urgenti, oltre che abbisognevoli di un adeguato sforzo di coordinamento nell'ambito di un rigoroso cronoprogramma che possa dare ordine ed efficienza ed efficacia al complessivo progetto di ricostruzione;
- f) alcune opere rivestono un rilevante valore simbolico per la comunità poiché rappresentano un riferimento identitario, un sistema spaziale sicuro dove la comunità trova la sua identità nell'intima frequentazione di quei luoghi; è il caso della ricostruzione della caserma dei carabinieri, che sarà rifunzionalizzata per usi pubblici strategici, uffici del Comune e centro di protezione civile.
- **3.** I sopra indicati interventi di ricostruzione e restauro nel Comune di Ussita rivestono carattere di criticità ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per il numero di soggetti coinvolti, e per le interconnessioni e interazioni funzionali nella ricostruzione degli immobili di cui alla presente ordinanza, in gran parte particolarmente complessi in relazione alle loro caratteristiche, e tra detti edifici ed altri, pubblici e privati.
- **4.** In relazione alla criticità degli interventi si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato per le ineliminabili interazioni tra gli edifici interessati, nonché tra questi e le altre strutture temporanee, al fine di consentire la ripresa dei servizi pubblici ad essi connessi e lo svolgimento ordinato della ricostruzione privata.



Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

5. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti del Comune ed il sub Commissario, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle altre spese tecniche ed alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento.

#### Art. 2

## (Designazione e compiti del sub Commissario)

- 1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'Ing. Gianluca Loffredo quale sub Commissario.
- 2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub Commissario coordina l'intervento in oggetto.
- **3.** Allo scopo, il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza 110 del 2020:
- a) cura i rapporti con le Amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali;
- b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;
- c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 8 della presente ordinanza;
- d) elabora ed aggiorna periodicamente il cronoprogramma di cui all'articolo 4;
- e) provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.

#### Art. 3

## (Individuazione del soggetto attuatore)

1. In ragione della unitarietà degli interventi è individuato il Comune di Ussita quale soggetto attuatore per tutti gli interventi di cui all'articolo 1 eccetto che la prima fase dell'intervento di ricostruzione e restauro del cimitero di Castelmurato, consistente nella messa in sicurezza, demolizione, rimozione, trasporto e avvio a recupero delle macerie, per la quale è individuato quale soggetto attuatore la Regione Marche come definito nel comma 3 del presente articolo.

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

- 2. Ai fini di cui al comma 1, il Comune di Ussita è considerato soggetto attuatore ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, in quanto ha attestato di possedere: un'idonea esperienza pregressa con un volume di appalti eseguiti proporzionato a quelli da svolgere e specifica esperienza nel settore e dimensione degli appalti, di avere un congruo numero di addetti in organico con sufficiente esperienza a gestire le attività e di non essere stato interessato negli ultimi anni da episodi riconducibili ad un cattiva gestione degli appalti pubblici (incompiute, soccombenza contenzioso, sanzioni, altro).
- 3. Per l'intervento di ricostruzione e restauro del cimitero di Castelmurato, il soggetto attuatore della prima fase consistente nella messa in sicurezza, demolizione, rimozione, trasporto e avvio a recupero delle macerie è individuato nella Regione Marche, che ha gestito in qualità di soggetto attuatore nel periodo emergenziale per conto del Dipartimento di Protezione Civile gli interventi di demolizione, rimozione e trasporto delle macerie pubbliche e che è in possesso di tutti i requisiti strutturali e organizzativi per gestire efficacemente le funzioni connesse alla progettazione e realizzazione dei suddetti interventi. Le successive fasi di progettazione nel nuovo cimitero e di esecuzione dei lavori restano invece affidate al Comune di Ussita, quale soggetto attuatore ai sensi del comma 2.
- **4.** Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore può avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate con le modalità di cui all'articolo 31, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

### Art. 4

# (Cronoprogramma per il coordinamento degli interventi pubblici propedeutici rispetto alla ricostruzione privata)

1. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra la realizzazione degli interventi di ricostruzione privata e gli interventi pubblici, che rivestono carattere propedeutico, di realizzazione dei muri di sostegno per la modulazione delle diverse quote dei piani stradali, dei piani di campagna e delle fondazioni degli edifici, nonché di realizzazione dei sottoservizi costituiti dalle reti di gas, energia elettrica, collettori per acque meteoriche, fognature per le acque nere, linee dati e telefonia oltre ad un sistema di sensori finalizzati alla migliore gestione e manutenzione delle reti, il sub Commissario esercita i poteri di programmazione e di gestione amministrativa e coordina le attività dei privati per

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

corrispondere all'esigenza di unitarietà della ricostruzione, elaborando a tal fine un apposito cronoprogramma per rispettare le tempistiche e l'efficacia della ricostruzione, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali relative alla disciplina sulla costituzione dei consorzi e delle modalità e termini di esecuzione dei lavori privati.

#### Art. 5

## (Struttura di supporto al complesso degli interventi)

- 1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore opera una struttura coordinata dal sub Commissario e composta da professionalità qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020.
- 2. Le professionalità esterne di cui al comma 1, il cui costo è ricompreso nel limite del 2 per cento dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle convenzioni di cui all'articolo 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub-Commissario:
- a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000 nel caso di affidamento di servizi a operatori economici;
- b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni e valutazione comparativa dei curricula nel caso di incarichi di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n.165 del 2001.
- **3.** A seguito dell'individuazione delle professionalità esterne di cui al comma 2, il soggetto attuatore provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

## Art. 6

## (Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative)

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 e n. 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'articolo 1 secondo le seguenti modalità semplificate, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, della tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e dei diritti dei lavoratori:

a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito, in deroga all'art. 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto;

b) per l'intervento di recupero e restauro del cimitero monumentale di Castelmurato, in quanto di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, storico-artistico e conservativo, il Sub Commissario, d'intesa con il Comune di Ussita, valuta l'opportunità di fare ricorso, ai fini della progettazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, al concorso di progettazione di cui agli articoli 23, comma 2, e 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al fine di definire l'ipotesi della realizzazione di un ossario comune, ovvero di un idoneo luogo della memoria, quale testimonianza dei tragici accadimenti, con uno spazio celebrativo per i defunti, per il caso in cui non dovesse risultare possibile risalire all'identificazione di tutte le salme coinvolte nei crolli causati dal sisma; per tali interventi le norme tecniche delle costruzioni NTC2018 sono applicate come linee guida non cogenti;

c) per la realizzazione della prima fase dell'intervento relativo al cimitero di Castelmurato, il soggetto attuatore procede avvalendosi di quanto previsto dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 art. 28 ed in via residuale, qualora si rendesse necessario, ricorrendo ad affidamento diretto per la realizzazione di specifici interventi. Il soggetto attuatore procede, inoltre, in deroga alle previsioni del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (recante *Approvazione del regolamento di polizia mortuaria*) e ai conseguenti regolamenti comunali, anche per quanto attiene alle pubblicazioni inerenti la programmazione delle estumulazioni/traslazioni;

d) per i contratti di lavori di importo fino alla soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito ricorrere, in deroga all'articolo 36, comma 2, lett. d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

- e) per i lavori pubblici di realizzazione dei muri di sostegno per la modulazione delle diverse quote dei piani stradali, dei piani di campagna e delle fondazioni degli edifici, nonché di realizzazione dei sottoservizi, di cui all'articolo 4, il soggetto attuatore può ricorrente all'affidamento dei lavori per lotti separati mediante un'unica gara, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- 2. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'articolo 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore può adottare, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso, con la previsione della facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- **3.** Il soggetto attuatore, in deroga all'articolo 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo.
- **4.** Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi.
- **5.** Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate dalle lettere a) e b) c) del comma 1 del presente articolo.
- **6.** Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede all'adozione del provvedimento di aggiudicazione entro 20 giorni dall'avvio delle procedure.
- **7.** In applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il soggetto aggiudicatore può decidere che le offerte

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la sussistenza dei requisiti sul primo classificato e provvede, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura sui quali effettuare i controlli, segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all'ANAC, che dispone la sospensione cautelare dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza medesima. Dei risultati del sorteggio viene data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza.

**8.** Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.

**9.** Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

**10.** Al fine di incrementare la produttività nei cantieri degli interventi di cui all'articolo 1, l'operatore economico esecutore può stipulare contratti di subappalto oltre i limiti di cui all'art. 105 comma 2, terzo periodo e comma 5 del decreto legislativo n.50 del 2016.

**11**. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'articolo 5 del decreto legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.

**12.** Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub-Commissario.

**13.** Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, in deroga alle procedure di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, gli interventi di cui alla presente ordinanza costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

pareri sono acquisiti nell'ambito della conferenza speciale di cui all'articolo 9 della presente ordinanza.

14. Al fine di accelerare l'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all'esecutore si sia applicata in caso di ritardo una penale in misura superiore a quella di cui all'articolo 113-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.

**15.** La progettazione, oltre a quanto previsto dal comma 1, dell'art. 23, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.

#### Art.7

## (Disposizioni relative alla rimozione delle macerie)

1. Lo smontaggio controllato, la demolizione e la rimozione delle macerie degli edifici pubblici e privati che, con le loro rovine, macerie o opere provvisorie di puntellamento impediscono o ostacolano la ricostruzione del capoluogo e delle frazioni, anche in relazione alla pericolosità di ulteriore crollo connessa al proprio stato di danno, o costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, sono disciplinati dal presente articolo.

2. In considerazione del preminente interesse pubblico alla rimozione degli ostacoli che impediscono la ricostruzione, è definito dal sub-Commissario un programma di interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati e di superamento delle opere di messa in sicurezza di cui al comma 1, nonché di interventi di demolizione volontaria ove ammissibili.

3. Per la definizione del programma di cui al comma 2 è istituito un gruppo tecnico di valutazione dell'interesse pubblico per l'identificazione degli edifici per cui ricorrono le condizioni di cui al comma 1, e per la definizione, per singolo edificio, delle modalità di risoluzione dell'interferenza alla ricostruzione o alla pubblica incolumità, che potranno essere attuate ad iniziativa pubblica. Al gruppo tecnico di valutazione, coordinato dal sub Commissario, partecipa la Regione, l'USR, la Soprintendenza BBCC ed il Comune. Acquisite le valutazioni tecniche da parte del gruppo tecnico il sub Commissario sottopone al Sindaco il programma di interventi di cui al comma 2 da approvare con delibera del Consiglio comunale.

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

4. Il soggetto attuatore del programma di cui al comma 2 è l'Ufficio Speciale della Ricostruzione della Regione Marche, che, anche avvalendosi della struttura regionale competente in materia, cura la progettazione e l'esecuzione degli interventi, nonché di rimozione, selezione, trasporto delle macerie e degli inerti edilizi finalizzato allo stoccaggio, anche mediante siti temporanei, al trattamento e al riuso di essi, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge.

5. Il sub Commissario, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della presente ordinanza, può avvalersi per l'attuazione del programma di cui al comma 2 anche di altri soggetti attuatori o, attraverso accordi con le strutture del Genio militare o con altri soggetti pubblici i quali possono agire con i poteri in deroga di

cui alla presente ordinanza.

6. Al fine di garantire la partecipazione dei soggetti privati alle attività di demolizione e rimozione delle macerie, il Comune provvede, ai sensi degli artt.7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n.241, alla comunicazione ai proprietari, nelle forme di legge vigenti, degli interventi del programma di cui al comma 2, che saranno attuati ad iniziativa pubblica. I proprietari possono presentare memorie e osservazioni ai sensi degli artt. 9 e ss. della legge 7 agosto 1990, n.241. In caso di opposizione da parte del proprietario, il sub Commissario può autorizzare l'intervento di demolizione a cura e spese del proprietario, salvo il rimborso dovuto in sede di rilascio del contributo, definendo i termini e le modalità

dell'intervento.

7. Gli oneri necessari per la demolizione e rimozione macerie ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, sono trasferite alla contabilità speciale del vice Commissario e trovano copertura nel fondo di cui all'art.11 dell'ordinanza commissariale n.109 del 23 dicembre 2020, che presenta la necessaria capienza e che grava sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016. Gli eventuali contributi già concessi per le attività di demolizione e rimozione delle macerie e non effettuati dai privati sono recuperati dal Commissario straordinario. Le amministrazioni coinvolte nel gruppo tecnico di cui al comma 3 operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri.

8. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, alle attività di demolizione e rimozione delle macerie si applicano, per quanto compatibile, le disposizioni in deroga di cui ai commi

4,5,6,7,8 e 9 dell'articolo 28, del decreto legge n. 189 del 2016.



nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Art. 8

## (Ulteriori disposizioni procedimentali speciali)

- 1. Per la prima fase dell'intervento di restauro e ricostruzione del civico cimitero monumentale di Castelmurato, consistente negli interventi di messa in sicurezza e demolizione, rimozione, trasporto e avvio a recupero delle macerie del sito, come meglio precisato nell'allegata relazione tecnica, in considerazione del carattere di estrema e improcrastinabile urgenza di tali interventi, il soggetto attuatore procede con le modalità individuate nell'art. 6 comma 1 lettera c).
- **2.** La Regione Marche, per l'espletamento delle funzioni di soggetto attuatore, opera direttamente a valere sui fondi della contabilità speciale intestata al Presidente di Regione in qualità di Vice Commissario, e provvede alle attività necessarie avvalendosi delle proprie strutture.
- **3.** Per le opere e i lavori pubblici di ricostruzione e di consolidamento dei muri di sostegno e dei sottoservizi propedeutici alla ricostruzione dei nuclei storici di Casali, Capoluogo-Fondovalle, San Placido, Sant'Eusebio, Vallestretta, nonché per i lavori e le opere di urbanizzazione, delle manutenzioni e delle altre strutture propedeutiche alla ricostruzione pubblica e privata, il Soggetto attuatore, tenuto conto della estrema urgenza di tali interventi, pregiudiziali rispetto all'avvio degli ulteriori lavori, può procedere, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nei contenuti progettuali minimi descritti negli ultravigenti artt. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 del DPR 207/2010.
- **4.** In deroga al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II, del citato d.P.R. n. 327/2001 possono essere effettuate sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica di cui al comma 3.
- **5.** Restano ferme, per gli interventi di cui ai commi 1 e 3, le misure di semplificazione previste dall'articolo 6.

Art. 9

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

(Conferenza di servizi speciale)

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'articolo 14

della legge 7 agosto 1990, n. 241, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli

effetti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.

2. La conferenza è indetta dal sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono

svolgersi anche in modalità telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea

e in modalità sincrona.

3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio

di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.

4. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal sub Commissario,

sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque

denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni

coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante

non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione

ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del

procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a

pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le

prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono

espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una

disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la

migliore tutela dell'interesse pubblico.

5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale,

paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica

incolumità, la questione, in deroga all'articolo 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è

rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la

Regione o le Regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra

più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di

dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non

è raggiunta entro sette giorni successivi, il Commissario può comunque adottare la decisione.

29



nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

- 6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle Amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
- 7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'articolo 1.

#### **Art. 10**

## (Autorizzazioni paesaggistiche e ambientali)

- 1. Secondo quanto previsto dall'articolo 8, commi 1 e 2, dell'ordinanza 9 maggio 2020, n. 100, in attuazione degli articoli 146 e 149 del decreto legislativo 20 gennaio 2004, n. 42, del d.P.R. n. 31 del 2017, allegato A, voce A.29, e dell'articolo 10, comma 6, del decreto-legge n. 76 del 2020, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di ricostruzione conforme, nei sensi chiariti con la "Circolare interpretativa di particolari questioni relative alla ricostruzione pubblica e privata, anche con riferimento al decreto di "Semplificazione" 76/2020", prot. CGRTS 0002594 del 27 gennaio 2021, paragrafo 2.
- 2. Analogamente, nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2, del Protocollo di intesa tra il Commissario Straordinario del Governo per il sisma 2016, l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga per la definizione di forme di collaborazione e iniziative comuni, approvato con decreto commissariale n. 271 del 21 giugno 2021, non è richiesto il previo nulla osta dell'Ente Parco, di cui all'articolo 13 della legge n. 394 del 1991, né la valutazione di incidenza ambientale (VIncA) di cui al d.P.R. n. 397 del 1997 per gli interventi che ricadono nei siti di interesse comunitario di cui alla direttiva «Habitat» 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

#### **Art. 11**

## (Collegio consultivo tecnico)

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, può costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 76 del 2020, con le modalità ivi previste, anche per i

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

- 2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'articolo 6, del citato decreto legge n. 76 del 2020.
- 3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n.109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art.5, comma 3, dell'ordinanza n.109 del 2020, il presidente è nominato dal Commissario straordinario con le modalità dal medesimo individuate.
- 4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'articolo 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.
- 5. Il Comune di Ussita, sentito il sub Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'articolo 5, comma 5, dell'ordinanza n.109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce "spese impreviste".

#### Art. 12

## (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 18.109.640,00. La spesa per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, punti a), g), della presente ordinanza, di importo pari a euro 10.453.726,90, trova copertura quanto ad euro 4.149.007,45 all'interno delle risorse già stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020; l'ulteriore spesa per i suddetti interventi come da importo stimato tra USR e struttura del Sub Commissario quantificata complessivamente in euro 6.304.719,44 e gli interventi di cui al medesimo articolo 1, comma 1, lettere b) c) d) e) f) di importo stimato pari a euro 9.559.640,00, trovano copertura per un totale stimato di euro 15.864.359,44 all'interno delle risorse

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che

presenta la necessaria disponibilità.

2. L'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto

nel livello definito per ciascun appalto.

3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori

esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilità

finanziarie possono essere utilizzate:

a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario

autorizza il Comune di Ussita all'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie;

b) per il completamento degli interventi su uno degli altri edifici tra quelli di cui all'articolo 1, anche a

copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con

proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilità finanziarie su

proposta del Comune di Ussita.

4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:

a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono

rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;

b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi

titolo sul quadro economico.

5. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli

scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti

dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse

del "Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali" di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n.114 del

9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse

necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.

6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli

interventi di cui all'articolo 1, tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.

7. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto

interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. si applica l'articolo

8 dell'ordinanza 109 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura

32

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.

### **Art. 13**

## (Dichiarazione d'urgenza ed efficacia)

- 1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n.189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
- 2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far datadal 24 agosto 2016.

Il Commissario straordinario

On. Avv. Giovanni Legnini